

Legge regionale 24 novembre 1980 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/12/2016

Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete.

Art. 4

La designazione del revisore dei conti effettivo e di quello supplente è fatta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente in materia di beni culturali, d' intesa con l' Assessore alle finanze.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 32, lettera a), L. R. 20/2015